



CORSO DI DIRITTO PENALE MINORILE 2017 **“MAFIA E MINORI - DEVIANZA“**

Messina 8 Luglio 2017 - SECONDO INCONTRO

A quasi un mese di distanza dall'incontro prolusivo, tenutosi nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria Alemanna, che ha visto quali illustri interventori l'Avv.Trantino, il dott. Mazzamuto e Mons.Sofia, eccoci ancora riuniti nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Messina per il primo incontro del Corso di diritto Penale Minorile su “Mafia e Minori”.

Un primo incontro definito dallo stesso Presidente dell'Ass.Pe.93-Camera Minorile - Avv.Centorrino, come un “balcone sul corso” dal quale è possibile seguire nella giusta prospettiva la sequela degli appuntamenti che ci attendono da settembre a dicembre e che varranno a formare, giuridicamente e nello spirito, nuove categorie di *Avvocati dei Minori*.

Un balcone nel quale, nonostante il caldo della giornata, spira una piacevole brezza di novità, di sostanza, di professionalità e di passione, che fugge, anche negli animi più disincantanti, il residuo dubbio dell'aver disatteso altri eventuali ed importanti impegni!

Ha introdotto i lavori l'**Avv.Gaetano Drago**, che posto il saluto agli intervenuti, fatto il punto sulle attività già svolte ed illustrato le caratteristiche tecniche ed organizzative del Corso, non mancando certo di fornire utili informazioni anche orientative e preziosi consigli sul percorso intrapreso, ha passato subito la parola all'Avv.Antonio Centorrino, il quale, dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito, ha introdotto subito, con la sferzante passione cui ci ha ormai da tempo abituati, il tema allo stesso assegnato: **“Il processo penale minorile e la Difesa specializzata”**.



E la parola chiave è stata, ancora una volta, **“entusiasmo”** (etimologicamente: “tumulto interiore ispirato da Dio”). L'entusiasmo dell'essere Avvocati ed ancor di più, Avvocati dei Minori. Quel nobile ed elevato Sentimento che nasce dalla piena consapevolezza del proprio ruolo sociale, *animus* indefettibile e presupposto essenziale per rendere un degno servizio



non solo al proprio assistito, ma all'intera collettività. Ed a queste parole, anche gli spiriti più sopiti si sono accesi di sacro fuoco! Quel divampante calore che, ha ammonito l'**Avv.Centorrino**, non può che animare ed accompagnare chi decide di seguire il presente percorso formativo e che, del pari, ha saputo mirabilmente trasmettere anche il Prof.Scalisi nella sua recente **“lectio magi-**

stralis” che ha voluto offrire nella scorsa edizione, ove ha individuato, quale punto cardinale per orientarsi nel labirintico settore del diritto minorile, “il superiore interesse del minore”, altare sul quale è lecito sacrificare le pur essenziali esigenze di “giustizia” e di “punibilità” e punto cardinale di orientamento che deve guidare nel concreto operare gli Avvocati dei Minori e tutti gli altri operatori del settore.

E possedere tale consapevolezza, ha continuato l’Avv. Centorrino, è tanto più essenziale ai giorni nostri, in cui il Legislatore, vestendo gli inanimati cenci del contabile più che i drappi del giurista, pare aver dimenticato quei supremi e fondamentali valori che avevano ispirato il suo valoroso Collega del ’34, il quale, istituendo il Tribunale dei Minori ed un complesso sistema di giustizia minorile ben separato e distinto (anche nei luoghi, oltre che negli specialistici contenuti) da quello degli adulti, aveva mostrato di riconoscere le peculiarità proprie dello “incontro giustizia-minori” e la primaria esigenza, in tale incontro, di tutelare ad ogni costo - quasi con rispetto alchemico - il Minore, quale adulto in fieri, *homunculus* di paracelsiana memoria.

Vicende tristi, quelle odierne - ha inteso puntualizzare - che, nello smarrimento dei fondamentali valori ispiratori del diritto minorile, esaltano, per converso, la figura dell’Avvocato minorile che, giuridicamente ed eticamente formato, in quei valori, non può che divenire usbergo e fiero mallevadore dei diritti ineludibili del soggetto rappresentato. E’ ruolo di tale Avvocato, non solo garantire la migliore difesa tecnica possibile, ma anche aiutare ed accompagnare il Minore nel suo percorso (sin dal primo approccio difensivo e fino alla giuridica soluzione del suo stato di devianza, che sovente non coincide ed anzi va' oltre la fuoriuscita dello stesso da quel circuito penale in cui è rimasto giudiziariamente coinvolto).

Dopo un *incipit* così denso ed appassionato, è seguito il pregevole intervento del **dott. Sergio Chimenz**, neuropsichiatra infantile e tecnico forense di chiara fama, che, invitato dal Presidente a trattare l’argomento a lui assegnato: “***Il sostegno del minore nel processo***”, in un avvicendamento reciproco negli interventi, ha saputo immediatamente captare la piena ed incondizionata attenzione dell’uditorio, superando anche la “barriera” del tavolo (come dallo stesso definito), nell’aver ricercato il contatto diretto dell’uditorio parlando in piedi ed a braccio ed inquadrando il tema con adamantina chiarezza e mirabile sintesi.



Due o tre i punti su cui Egli ha inteso soffermarsi : a) mafia; b) personalità; c) relazione dei Servizi Sociali.

a) **Mafia**: Nel trattare il punto il dott.Chimenz ha ricordato la propria esperienza di Giudice Onorario, di primo e di secondo grado, presso il Tribunale dei Minori e la Sezione specializzata della Corte di Appello di Messina, sin dai tempi in cui il dott.Lazzaro era l'Illuminato Presidente della prima delle dette Autorità. Un'esperienza - ha detto - nel corso della quale si è trovato ad affrontare molti processi in cui vi erano minori imputati di associazione a delinquere, persino di stampo mafioso. Proprio in quell'epoca il dott. Chimenz ha potuto toccare con mano come la "cultura" (intesa non solo e non tanto nel riduttivo senso scolastico del termine, ma nella più ampia accezione di opportunità e stimoli familiari, sociali ed ambientali positivi) fosse in grado di porre un freno alle istanze primordiali dell'uomo, tra cui quella dell'aggressione. Ed in questo vissuto, l'illustre relatore ha ritenuto di individuare il nocciolo del problema e la sua più radicale soluzione: sviluppare cultura per frenare, specie nella mente dei più giovani, le istanze primordiali che inducono a delinquere. E proprio a tale scopo, ha evidenziato, il Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ha attivato un percorso di allontanamento del minore dalle famiglie mafiose, ossia da quegli ambienti culturalmente compromessi che propongono al minore "dis-valori" che, non solo non sono in grado di contenerne le "istanze primordiali", ma, addirittura, le alimentano e fomentano.

b) **Personalità**: A differenza di quanto disposto dall'art.220 c.p.p. con riguardo al processo penale dei maggiorenni, l'art.9 del D.p.r. 448/1988 fa espresso obbligo al Giudice ed al P.M. di disporre i dovuti accertamenti sulla personalità del minore, non solo attraverso perizie specialistiche, ma anche attraverso l'acquisizione di ogni ulteriore elemento utile relativo alle condizioni ed alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del Minore. Ciò è essenziale, recita la norma, al fine di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità e, dunque, di adottare i più adeguati e giusti provvedimenti nell'interesse primario del Minore.

c) Il documento base ove confluiscono le predette valutazioni è costituita dalla **relazione di valutazione** dei Servizi Sociali, nella quale debbono necessariamente confluire, quale suo contenuto essenziale, sia profili di valutazione psicologica del minore, sia profili di valutazione sociale, scolastica, medica ed ambientale.

Una relazione di valutazione frutto di attenti ed approfonditi accertamenti, ha continuato il dott.Chimenz, deve necessariamente contenere:

- una dettagliata analisi del minore (grado di scolarizzazione, risultati scolastici, am-

bienti frequentati, hobbies, ecc...);

- un profilo analitico del nucleo familiare (dove e con chi abita il minore? Chi sono e cosa fanno i componenti del suo nucleo familiare?, ecc..);

- la storia medico-sanitaria del minore, relativa al suo pregresso stato di salute fisico e psichico;

- una attenta valutazione psicologica del minore (come è il minore in assoluto? Come è di fronte all'evento reato? Come è giunto al compimento dell'atto che ha condotto al reato? È in grado di elaborare il percorso che ha fatto sino al compimento del reato - prima, durante e dopo?)

Una relazione di valutazione che affronti compiutamente tutti tali profili non solo consente all'Avvocato di avanzare le opportune istanze nell'interesse del Minore ed, al Giudice, di accoglierle, ma permette anche di capire di quali “*valori*” il minore è intriso, in modo da poter elaborare un percorso, anche di “messa alla prova”, che tanto più avrà successo quanto più sarà in grado di far leva su quei “*valori*” di cui il minore è portatore che siano in grado di scalzare i “*disvalori*” in forza dei quali ha agito.

E' così tanto di fondamentale importanza la relazione di valutazione che, ormai da qualche tempo, è in corso un suo procedimento di “*scientizzazione*”, fatto di protocolli, linee guida, ecc.... Si tratta di strumenti senza dubbio utili, ha riconosciuto il dott.Chimenz, purché - ha continuato - chi li segue non li adotti rigidamente, ma nella piena consapevolezza ch'essi sono solo un mezzo e che il fine ultimo è sempre e solo il Minore ed il suo supremo interesse.

Di seguito allo spessore di un siffatto intervento è toccato prendere la parola all'**Avv. Gianfranco Briguglio** che, avvertito il gravoso onere, con sguardo smarrito ma fiero



(che sembrava ricordare quello di Alcide De Gasperi alla Conferenza di Pace di Parigi del 1946, allorquando, prendendo la parola, esordì dicendo “...*sen- to che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me!*”) al pari di De Gasperi colà, anche l'Avv. Briguglio costì (e ad onor del vero, con esiti ben più fausti del primo!) ha saputo mantenere alto e vivo l'interesse dei cor-

sisti e, ripercorrendo la via tracciata nel precedente incontro dall'Avv. Trantino, ha inteso evi- denziare il rischio di manipolazioni all'elastico concetto di “*superiore interesse del minore*” da parte dello stesso Minore, ben più maturo e smaliziato di quanto ci si attenderebbe, nonché dei suoi familiari o del correo maggiorenne. In estrema sintesi - ha ammonito l'Avv. Briguglio - occorre guardarsi da una tale artefazione che, “*difendendo il Minore dal processo e non nel*

processo”, non ne faccia - in definitiva - il suo reale e supremo interesse.

Avvicinandosi ai superiori interventi, ha ripreso la parola - per completezza del tema “*Il processo penale minorile e la difesa specializzata*” - l’Avv. Centorrino che riallacciandosi a quanto detto dal dott.Chimenz, ha ricordato come la lungimiranza dell’attuale corso preveda, tra gli altri, anche un incontro specifico sul tema de “*i figli sottratti alla mafia*”, quei minori infraquattordicenni che le famiglie, vigliaccamente e forti della loro non imputabilità, inducono alla commissione di gravi ed efferati reati, tra cui rapine, reati sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti, violenti attentati a cose e persone e persino omicidi.

Con la consueta verve, cui è ormai aduso l’uditorio, l’Avv.Centorrino ha indubbiamente mantenuto elevato il livello dell’incontro offrendo un quadro essenziale dei fondamentali principi giuridici fondanti il diritto minorile, che sono stati via via e sempre più riempiti di contenuto durante l’eloquio, che potremmo così sintetizzare:

- Art.2 c.c. - Minore : chi non abbia ancora compiuto i diciotto anni ;
- Art.97 c.p. : il minore infraquattordicenne non è imputabile;
- Art.98 c.p. : il minore di età superiore ai quattordici anni è imputabile solo se, nel momento in cui ha commesso il fatto, era capace di intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

E proprio l’art.98 c.p. delimita l’ambito di operatività del diritto penale minorile. Esso, cioè, riguarda i fanciulli dai quattordici ai diciotto anni di età. Quattro anni di vita essenziali per la formazione dell’adulto di domani.

- Di ciò, del resto, erano perfettamente consci gli stessi Padri costituenti che, con l’art.31 Cost. *grundnorm* su cui si fonda il diritto minorile, hanno statuito che la Repubblica “*protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”. La stessa Corte Costituzionale, nella pronunzia n.125 del 1992, ha evidenziato come, con ancor maggior forza di quanto faccia l’art.27 Cost., l’art.31, per i minori, individui nella rieducazione e nel reinserimento sociale i principi cardine del diritto penale minorile, con la conseguente indicazione pratico / operativa di irrogare (solo quando e se necessaria) la pena minima indispensabile avuto riguardo allo scopo rieducativo/riabilitativo da raggiungere.

- Anche le fonti sovranazionali, aventi, a vario titolo, una efficacia immediatamente cogente nel nostro ordinamento, si muovono –pure più decisamente di quanto faccia il Legislatore nazionale- nella medesima direzione. Tra esse, in particolare, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989.

- Con riferimento al tema dell'imputabilità l'Avv. Centorrino ha ricordato come, essa, non sia sempre facilmente accertabile riguardo ai minori allorché vi sia mancanza di documenti di identità e nella stessa reticenza del soggetto attenzionato (si pensi al caso di extracomunitari anche illegalmente presenti sul territorio nazionale ed ai fermi di polizia). In tali casi potranno essere adottate delle tecniche in grado di accertare, con un discreto margine di approssimazione, l'età del soggetto (ad es. radiografia del polso o delle arcate dentarie) ma, se neanche con tali ausili si riesce ad individuare l'età, deve presumersi la non imputabilità del soggetto. La maggiore età, ai fini della imputabilità, non può essere presunta.

Il procedimento penale minorile, disciplinato dal D.p.r. 448/1988, è in ogni sua fase improntato a regole parzialmente diverse da quelle portate dal codice di procedura penale ed ispirate ai suesposti principi, che trova applicazione limitatamente alle ipotesi non espressamente previste dalla *lex specialis*.

Queste alcune delle peculiarità del procedimento penale minorile:

-obbligo della P.G. che abbia colto un minore in flagranza di reato di informare immediatamente il P.M.;

- possibilità di quest'ultimo di far condurre il minore dinanzi a sé e presso il Centro di Prima Accoglienza di riferimento (C.P.A. che, al fine di non turbare oltre il minore, deve avere l'aspetto di una normale abitazione in cui neanche le guardie stanno in divisa, sebbene sia provvisto di sbarre alle finestre);

- il Minore ha diritto di essere costantemente ed adeguatamente informato di cosa gli stia accadendo, sin dai primi contatti con il circuito giudiziario ed in ogni stato e fase del procedimento;

- il Minore indagato ha diritto ad ricevere assistenza non solo tecnica (dell'Avvocato), ma anche psicologica (di una persona a sé cara o di suo riferimento e dallo stesso indicata); l'assenza del difensore provoca la nullità assoluta dell'atto (art.178 c.p.p.), mentre quella degli "aiuti psicologici ed emotivi" ne provocano la nullità relativa (Art.179 c.p.p.);

- gli organi della Giustizia minorile sono composti in modo da garantire la presenza non solo di tecnici del diritto, ma anche di esperti del comportamento, per lo più psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ecc. (componenti del Tribunale dei Minori anche quale giudice del riesame: 4 elementi di cui due esperti; componenti il G.U.P.: giudice monocratico con due esperti);

- anche per gli Avvocati che intendano cimentarsi nel campo del diritto minorile v'è l'obbligo della specializzazione (art.11 D.P.R. 448/88 e 15 D.L.vo 272/89) e lo stesso accesso all'apposito elenco dei difensori d'ufficio tenuto dal CNF può avvenire a seguito del positivo superamento di una prova in esito a corsi abilitanti (quale è il presente).

- gli Avvocati ed il P.M. non possono rivolgere le proprie domande direttamente al minore, ma debbono farlo attraverso il filtro del Giudice, che porrà, poi, le domande al Minore nella forma, per lui, meno intrusiva e lesiva possibile;

- non è assolutamente ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale minorile (sebbene la presenza anche tecnica della persona offesa sia possibile). L'eventuale danneggiato dal reato può avanzare le proprie pretese risarcitorie nei confronti degli esercenti la potestà nella sede civile ordinaria;

- i Titoli II e IV del VI Libro c.p.p. (patteggiamento e decreto penale di condanna), non si applicano al processo penale minorile, poiché incompatibili con lo spirito cui questo è ispirato.

- Vi è un largo ricorso all'istituto della messa alla prova (MAP) che, nato nel settore minorile, si è poi esteso, con notevoli effetti deflattivi, anche al processo penale ordinario.

- Per il maggiorenne la sospensione condizionale della pena è di due anni, per i minori tra i sedici ed i diciotto anni di due anni e mezzo, per quelli da quattordici e a sedici di tre anni.

- Infine, anche nel caso di condanna, la minore età costituisce, comunque, una attenuante (proprio nel rispetto dei principi evidenziati da Corte Cost. 125/1992)

Queste ed altre regole muovono dal presupposto secondo cui il Minore, ancor più dell'adulto, considerato che la sua personalità è in corso di formazione, può e deve essere recuperato e sulla scorta di ciò, mirano a garantire che ogni fase del procedimento penale si svolga in maniera tale da incidere il più lievemente possibile sul suo stato psichico ed emotivo, onde evitare di pregiudicare la sua sana crescita, piena ed effettiva riabilitazione e lo sviluppo armonico della sua personalità.

Ben si comprende, è stato decisamente evidenziato dall'illustre relatore, come il rispetto delle regole e dei principi ispiratori del procedimento penale minorile debba essere assoluto e di come gli Avvocati, sul punto, non possano essere elastici o remissivi.

E con queste parole, che rinsaldano quella passione con cui ha avuto inizio e che è

stata il *leitmotiv* dell'odierno incontro, unitamente alle appassionanti ed inedite tematiche preannunziate, l'Avv. Centorrino si è congedato dagli astanti dando appuntamento per i prossimi incontri a dopo l'estate.

Un saluto che lascia trepidanti d'attesa, per immergersi nel vivo dell'affascinante susseguirsi di incontri che si pone l'ambizioso e sicuro obiettivo di condurre i presenti ad essere fieri e competenti Avvocati dei Minori!



N.B. Il superiore REPORTAGE ha lo scopo di riassumere, solo per linee principali, gli eventi ed i temi trattati nell'incontro precedente e di consentire una raccolta degli stessi per richiamo alla memoria e ricordo anche fotografico dell'evento.



Redattore: Avv. Antonio Maria Cardillo

- Tavolo dei lavori -



Avv. Gaetano Drago, Avv. Antonino Centorrino, Dott. Sergio Chimenz, Avv. Gianfranco Briguglio